# REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2003 DELLA COMMISSIONE

# del 17 giugno 2003

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (5), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/ 2003 (7), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(\*)</sup> GU L 282 dell'1.11.177, pag. 47. (\*) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7. (\*) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. (\*) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. (\*) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49. (°) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU L 131 del 28.5.2003, pag. 9.

IT

# ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

### «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresenta- tivo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine (¹)
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	73,9	14	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	197,6	31	01
		208,5	27	02
		187,2	36	03
		195,7	32	04
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	104,7	11	03
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	216,7	24	01
		247,0	15	04
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone, congelati	254,6	19	02
		304,4	4	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	240,0	14	01
		253,7	10	02
		158,2	45	03

<sup>(</sup>¹) Origine delle importazioni: 01 Brasile

- 02 Tailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina»